



# **COMUNE DI ESTE**

**PROVINCIA DI PADOVA**

**AREA III<sup>^</sup> - LAVORI PUBBLICI**

## **REGOLAMENTO**

**COMUNALE**

**PER LA DIFESA E L'ASSETTO  
IDRAULICO DEL TERRITORIO**

## INDICE GENERALE

- **PREMESSA** pag. 3

## CAPO UNICO

- **Art. 1 – FINALITA'** pag. 4
- **Art. 2 – Interventi boschivi e sistemazioni fondiarie**
  - 1. **Interventi boschivi** pag. 4 – 5
  - 2. **Sistemazioni fondiarie** pag. 5
- **Art. 3 – Siepi ed alberature** pag. 5 – 6
- **Art. 4 – Pulizia fossi** pag. 6 – 7
- **Art. 5 – Distanze di lavorazioni agricole dai fossi** pag. 8
- **Art. 6 – Compiti dei proprietari o detentori del fondo frontista** pag. 8 – 9
- **Art. 7 – Tombinatura in zone agricole** pag. 9
- **Art. 8 – Trasformazioni urbanistiche del territorio** pag. 10
- **Art. 9 – Sanzioni** pag. 10 – 11
- **Art.10 – Norme esplicative** pag. 11
- **Art.11 – Entrata in vigore** pag. 12

## **PREMESSA**

Il presente Regolamento comunale tiene conto dei limiti imposti dal legislatore nella specifica materia della tutela del territorio, come disposto da:

- ❖ *Regio Decreto 08.12.1933, n° 1740;*
- ❖ *Nuovo Codice della Strada, di cui al Decreto Legge 30.04.1992, n° 285 e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione;*
- ❖ *Regolamento CEE. N° 2078/92 del 30.06.1992, recepito dalla Regione Veneto con proprio provvedimento n° 427 del 31.01.1995;*
- ❖ *Codice Civile (art. 892 e seguenti);*
- ❖ *Art. 632 del Codice Penale;*
- ❖ *Decreto Ronchi;*
- ❖ *D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;*
- ❖ *Legge regionale 24/1985;*
- ❖ *Legge n° 36/94 (Legge Galli), e Regolamento (**tale Legge abroga l'art. 910 del Codice Civile**);*
- ❖ *Legge regionale n° 10 del 26.03.1999*

## **CAPO UNICO**

### ***Art. 1***

#### **FINALITA'**

La finalità delle norme contenute nel presente Regolamento è quella di assicurare un libero e costante deflusso delle acque piovane superficiali, cercando di evitare danni all'ambiente e al territorio comunale, alle proprietà pubbliche e private, nel rispetto delle normative vigenti; con la presente norma si specifica la riparazione e la manutenzione di alvei e sponde, per consolidata giurisprudenza, anche per i corsi d'acque irrigui e quindi anche dei fossi interpoderali, come espressamente indicato dalla previsione civilistica di cui agli artt. 915, 916 e 917 del Codice Civile, al fine di intervenire nei casi di mancato rispetto delle norme di buona pratica agricola.

Una ulteriore finalità del presente Regolamento, non certo meno importante delle altre, è quella di cercare di garantire alle porzioni di territorio in trasformazione urbanistica (da zona agricola a zona urbanizzata ) una capacità minima ma sufficiente di fossati a cielo aperto capaci di smaltire con un tempo di corrivazione adeguato l'acqua piovana gravitante sull'area stessa, garantendo contemporaneamente lo smaltimento delle acque piovane anche delle zone territoriali che rimangono a monte delle aree trasformate.

### ***Art. 2***

#### **INTERVENTI BOSCHIVI E SISTEMAZIONI FONDIARIE**

##### **1) INTERVENTI BOSCHIVI:**

Al fine di evitare che, sulla porzione di territorio collinare, interventi di tagli boschi principalmente o l'inserimento di coltivazioni non adeguate al territorio

possano lasciare il terreno scoperto per lunghi periodi e quindi in balia dell'erosione provocata dallo scorrimento delle acque piovane superficiali, è indispensabile che in armonia con gli Enti preposti alla tutela del territorio collinare (Parco Colli – Genio Civile – Servizio Forestale regionale e statale – Consorzio di bonifica per quanto di competenza) venga predisposto dal proprietario del terreno interessato e presentato in Comune un progetto che preveda le opere di tutela del territorio interessato al fine di evitare l'erosione superficiale.

## 2) SISTEMAZIONI FONDIARIE:

Al fine di evitare che interventi di sistemazione fondiaria, compiuti alterando definitivamente e in modo determinante il sistema idrogeologico e la conformazione morfologica di un sito, possa essere causa di alterazioni e non escludibili danneggiamenti del territorio circostante, sia esso agricolo od urbanizzato, è indispensabile che in armonia con gli Enti preposti alla tutela del territorio (Parco Colli – Genio Civile – Servizio Forestale regionale e statale – Consorzio di bonifica – Associazioni di categoria) venga predisposto dal proprietario del terreno interessato e presentato in Comune un progetto che preveda le opere di tutela del territorio interessato al fine di evitare che l'intervento di sistemazione fondiaria crei danni al territorio circostante anche se non immediatamente limitrofo.

### **Art. 3**

#### **SIEPI ED ALBERATURE**

Al fine di evitare restringimenti che possono ostacolare il normale deflusso delle acque dei fossi, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali.

Per la messa a dimora di alberi a medio e ad alto fusto è necessario un arretramento di almeno mezzo metro (m. 0,50) dal ciglio del fosso o del canale, intendendo per ciglio quella linea individuata dalla intersezione del piano campagna (orizzontale) col piano costituito dalla sponda (inclinato) del fosso; per colture, viti, siepi, rive od altro si dovrà parimenti rispettare un arretramento di almeno mezzo

metro (m. 0,50) dal ciglio del fosso, fatte salve comunque le distanze previste in materia di confini, dal Codice Civile e dal Codice della strada, dallo strumento urbanistico comunale, fasce di rispetto, o da altre disposizioni in materia (Codice Civile – Leggi – Regolamenti – Ordinanze - Disposizioni).

E' vietato altresì:

- ❖ realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque superficiali;
- ❖ ingombrare con materiale qualsiasi nonché gettare o depositare lungo i corsi d'acqua e fossi, siano essi pubblici, privati o interpoderali, rifiuti di qualsiasi tipo e genere;
- ❖ variare la sezione idraulica tipo del fosso, scolina o canale.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente Regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore a quella indicata nel presente articolo, o sulle sponde dei fossi o canali potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni dell'Autorità competente in materia di tutela ambientale.

#### **Art. 4**

#### **PULIZIA FOSSI**

E' fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie, e fra le proprietà private, siano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche in casi di piogge abbondanti e continue, e quindi anche in presenza del rischio di piene improvvise, il deflusso delle acque sia garantito eliminando la possibilità di pregiudicare e danneggiare le proprietà contermini sia pubbliche che private e delle eventuali strade contigue.

I fossi e i canali presenti lungo le strade interpoderali e private, all'interno delle proprietà o in confine tra più proprietà private, dovranno essere spurgati periodicamente, e se necessario anche in via straordinaria, a cura e spese dei soggetti a ciò tenuti (proprietari – usufruttuari – mezzadri – fittavoli – ecc...), in base agli usi o ai contratti di fondi rustici o agrari.

L'Amministrazione riterrà comunque, obbligati in solido, il proprietario e l'utilizzatore dei terreni (affittuario – comodatario - detentore di fatto – usufruttuario - ecc...).

I fossi privati di scolo, che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati, dovranno, a cura e spese degli stessi soggetti indicati al comma precedente, essere risezionati in modo adeguato al fine di far defluire l'acqua piovana verso valle.

Per i fossi lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di "utilità pubblica", il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque superficiali (interventi di spurgo - risezionamento – e quanto altro abbisogna) e ad una programmazione degli stessi; procederà inoltre all'esecuzione delle opere d'intesa con i proprietari frontisti mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o convenzioni, ove saranno disciplinate modalità d'intervento e ripartizione degli oneri economici con le seguenti quote massime a suo carico, e precisamente:

- ❖ 50% (cinquanta per cento) per le opere lungo le strade, con esclusione delle tombature a servizio degli accessi pedonali e carrai eseguite a cura dei privati, per i quali la pulizia rimane a totale carico del proprietario dell'accesso;
- ❖ 33% per i fossi interni dichiarati di "pubblico interesse" dall'Amministrazione comunale o dall'Autorità competente in materia di corsi d'acqua (Consorzio di bonifica – Genio Civile – ecc...).

Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà, comunque, all'esecuzione dei lavori addebitandone la spesa, in modo proporzionale alla proprietà dell'interessato, nelle forme previste dalle vigenti norme.

A tal fine il Comune con lettera raccomandata A.R. assegnerà un termine utile entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà lo stesso Comune attribuendogli comunque parte della spesa sostenuta che verrà quantificata sul preventivo di spesa nei termini riportati.

Per canali e fossi lungo le strade pubbliche e di altri Enti diversi dal Comune, gli Enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti negli articoli e commi precedenti, dando priorità nell'ambito del Comune a quelli segnalati dall'Amministrazione come più urgenti.

## **Art. 5**

### **DISTANZE DI LAVORAZIONI AGRICOLE DAI FOSSI**

Nell'esecuzione di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche – private – interpoderali) gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza minima di almeno mezzo metro (m. 0,50) dal ciglio del fosso o canale e dal ciglio stradale in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale di fossi, la rovina delle rive dei canali e il danneggiamento delle strade.

Va inoltre considerato che per le operazioni di aratura è necessario che questa venga eseguita ad una distanza non inferiore a mezzo metro (m. 0,50) dal ciglio del fosso avendo l'accortezza che il vomere rovesci il terreno verso il campo aperto e non verso il fosso, evitando in tal modo un inutile interrimento del fosso stesso.

Nel caso che, durante le lavorazioni agrarie dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto dello stesso.

## **Art. 6**

### **COMPITI DEI PROPRIETARI O DETENTORI DEL FONDO FRONTISTA**

I proprietari o detentori dei fondi frontisti dovranno eseguire, a propria cura e spese ed esclusivamente nelle aree di loro proprietà, i seguenti interventi:

1. estirpare e tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali dal lato del fondo privato;
2. tenere pulite le luci dei ponti e i tombinamenti per la lunghezza della loro proprietà o fondo utilizzato;
3. mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
4. rimuovere alberi, tronchi e rami delle loro piantagioni laterali ai canali o fossi caduti per eventi naturali o per altra causa;



5. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere di uso particolare o privato di uno o più fondi (es. tombinature);
6. eliminare qualsiasi scarico di acque usate provenienti dai fabbricati senza preventiva depurazione o trattamento delle acque stesse, e pertanto tutti gli scarichi di acque provenienti dai fabbricati al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere regolarizzati tramite la presentazione presso l'Amministrazione comunale della documentazione tecnica dimostrativa degli scarichi stessi con le eventuali proposte tecniche per la loro regolarizzazione.

### **Art. 7**

#### **TOMBINATURE IN ZONE AGRICOLE**

Le tombinature in zone agricole sono di norma vietate.

Possono essere concesse solo per l'accesso ai fondi o alle abitazioni per un numero massimo di 2 (due), in funzione dell'estensione del fondo e, di norma, per una lunghezza massima di ml. 8,00 (metri lineari otto), nel rispetto della L.R. n° 24/1985.

In particolari situazioni a tutela della sicurezza stradale o per motivi di ordine igienico – sanitario, sono consentite le realizzazioni di tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti idonei pozzetti di ispezione almeno ogni 20 (venti) metri lineari di condotta.

E' assolutamente vietato eseguire modifiche alle sezioni dei fossi e/o alle tombinature senza aver prima acquisito la prescritta autorizzazione/concessione. Le tombinature devono essere attuata con tubazioni in calcestruzzo a base piana, con giunto a bicchiere di adeguato diametro (non inferiore in ogni caso a cm. 60) e comunque, subordinato ad autorizzazione/concessione da parte dell'Amministrazione comunale, previo nulla-osta da parte dell'Ente proprietario della strada e del Consorzio competente.

## **Art. 8**

### **TRASFORMAZIONI URBANISTICHE DEL TERRITORIO**

Ogni trasformazione urbanistica del territorio (da zona agricola a zona urbanizzata) deve prevedere tra le opere di urbanizzazione primaria anche la realizzazione di un adeguato percorso di fossi a cielo aperto che consentano di smaltire le acque piovane delle zone che rimangono verso monte, allo scopo di recapitarle per caduta naturale sulle affossature esistenti verso valle, garantendo in tal modo la continuità idraulica del territorio.

## **Art. 9**

### **SANZIONI**

Le trasgressioni al presente Regolamento sono accertate dall'Ufficio di Polizia Municipale nonché dagli agenti della Polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative fino a € 1.000,00 (diconsi euro mille), fermo restando le responsabilità per maggiori danni che la trascuratezza dei fossi possano provocare.

Per l'accertamento, la contestazione, la notifica, la definizione, l'introito e la devoluzione dei proventi riscossi a titolo di sanzione si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.08.2000, n° 267.

La relazione a ciò, è determinata in € 200,00 (diconsi euro duecento) la somma che il trasgressore è ammesso a pagare, per ciascuna norma violata, entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notifica dell'illecito, senza pregiudizio per i precedenti amministrativi o giudiziari che potranno essere adottati in merito.

In caso di recidiva l'importo determinato sarà raddoppiato, maggiorato delle spese necessarie per il funzionamento amministrativo degli Uffici preposti ai controlli e verifiche sul territorio specifiche per il caso sanzionato.

Con Ordinanza – Ingiunzione il Sindaco, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla Legge e nell'applicazione delle sanzioni accessorie, tiene conto della gravità della violazione, nonché dell'opera e dell'interessamento svolto dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione.

Il Sindaco, a norma dei poteri attribuitigli dallo Statuto comunale, di cui all'art. 4 della Legge 142/90, nei casi previsti dagli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, può ordinare, oltre al pagamento delle sanzioni previste, l'esecuzione dei lavori non eseguiti e la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'Ufficio.

Le spese per l'esecuzione d'Ufficio saranno a totale carico dei trasgressori, ivi comprese quelle ritenute idonee per il funzionamento degli Uffici preposti ai controlli e verifiche sul territorio specifiche per il caso sanzionato e in esecuzione d'Ufficio.

#### **Art. 10**

### **NORME ESPLICATIVE**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si precisa che con i termini fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sviluppatisi su sedime pubblico o privato e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

Fossi di utilità pubblica sono da intendersi quei fossi che pur sviluppandosi su sedime privato sono indispensabili per lo scolo delle acque superficiali di una porzione rilevante di territorio comunale, individuati e censiti dall'Ufficio Tecnico comunale su espressa consultazione coi competenti Consorzio di bonifica e Genio Civile.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente Regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 3, comma 2 o sulle sponde dei fossi o canali, potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità in materia di Tutela Ambientale.

**Art. 11**

**ENTRATA IN VIGORE**

Le norme previste dal presente Regolamento entreranno in vigore a partire dal primo giorno successivo dallo scadere del termine di quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.